



Unione Adriatica di Sicurtà S.p.A.
 Sede Sociale e Direzione Generale: Corso Italia 23, 20122 Milano - Tel. 02 7216.1 - Telex 310513 RAS I
 C.A.P. 02 7216.5000 - Cap. sociale Euro 300.000.000,00 i.v. - C.F., P.IVA e Reg. Imprese MI n. 05032630963
 S.E.A. Milano n. 1792003 - Autor. all'esercizio delle assicuraz. con Prov. ISVAP del 21/12/2005 n. 2398
 Società con unico Socio Allianz SE



106/00987

Responsabilità Civile Rischi diversi

Polizza N. 045351672

Contraente **FOND SAGITTARIA DI ORZINUOVI ONLUS** ✓ G
 Indirizzo : VIA A DA BRESCIA 2
 C.A.P. : 25034 Città : ORZINUOVI
 Codice Fiscale o Partita I.V.A. : 02494800986 Codice U.d.M.: 4099

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata:

- A) per la Responsabilità Civile verso Terzi
 B) per la Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

(Contrassegnare con una X quanto interessa ed esporre i relativi massimali)

(Vedi artt. 3.1 e 3.4 - Norme che regolano l'assicurazione)

Descrizione del rischio

L'Assicurato con riferimento all'oggetto agisce nella qualità di: vedere internamente

Dichiarazioni

Dati relativi all'Assicurato (qualora diverso dal Contraente):

Sarà soggetta a Regolazione di Premio? SI NO

In caso affermativo indicare per quali elementi: valore dell'appalto

Fermo pertanto quanto dispone l'art. 3.11 delle Norme che regolano l'assicurazione per la parte di premio soggetta alla regolazione stessa si conviene che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito) in nessun caso potrà essere inferiore a Euro 818,00 oltre le imposte.

Le dichiarazioni del Contraente sono fornite anche nell'ambito del "Conteggio del Premio", debitamente sottoscritto, che fa parte integrante della polizza. La Società presta il proprio consenso all'assicurazione e determina il premio in base a tali dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a fornirle veridiche ed esatte, senza tacere, omettere o alterare alcuna circostanza, che possa influire sulla valutazione del rischio da parte della società stessa.

L'indicazione del valore dell'indice e del limite di esposizione sono essenziali per l'applicabilità dell'art. 3.12 delle Norme che regolano l'Assicurazione

☒ Valore iniziale dell'indice : 0 ☒ Limite di esposizione della Società : 0

Massimali assicurati

R.C.T. Responsabilità Civile verso terzi

R.C.O. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

	Per sinistro	Limite per persona danneggiata	Limite per danni a cose
R.C.T. Responsabilità Civile verso terzi	✓ 2.500.000,00	✓ 2.500.000,00	✓ 2.500.000,00
R.C.O. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	0	0	

Condizioni aggiuntive

✓ 5.1.TL

Assicurazione	
Delega	Nostra quota
001	100,000

Modelli ed intercalari allegati facenti parte integrante della polizza

Conteggio Premio

Durata

☒ Inizio dalle ore 24 del : 25/10/2006 ☒ Termine alle ore 24 del : 31/12/2007
 ☒ Anni: 01 ☒ Giorni: 065 ☒ Fraz.: ann. ☒ 1a quiet.: 31/12/2006 ☒ Rescind.:

Premio alla firma

Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposta	TOTALE
118,12	29,53	147,65	32,85	180,50 ✓
(*) 1 EURO = 1936,27				Il premio totale corrisponde a Lire: (€) 349.496

Rate successive

Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposta	TOTALE
654,39	163,60	817,99	182,01	1.000,00 ✓

Il pagamento del premio è annuale, senza addizionale.

Tutti gli importi sono espressi in: Euro


045351672

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Condizioni di Assicurazione

Sommario

- 1** Definizioni
- 2** Condizioni Generali di Assicurazione
- 3** Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi
- 4** Condizioni speciali
- 5** Condizioni aggiuntive



Condizioni di Assicurazione

1

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;

Sinistro: il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Società: l'impresa assicuratrice;

2

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per l'intero periodo di assicurazione, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate come da indicazione figurante nell'apposito riquadro e fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro

Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Condizioni di Assicurazione

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

3

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi

Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- ☒ morte, lesioni personali;
 - ☒ distruzione o deterioramento di cose,
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Art. 3.2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- ☒ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore dell'Assicurato; qualora l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- ☒ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 3.3 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a:
 - ☒ inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - ☒ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - ☒ alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- b) da proprietà o uso di:
 - ☒ veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - ☒ natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;

Condizioni di Assicurazione

- aeromobili;
- veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori fermo quanto previsto dall'art. 4.27 punto b) delle Condizioni speciali;;
- h) a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- l) da furto;
- m) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- n) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute fermo quanto stabilito dall'art. 4.27 punto a) delle Condizioni speciali;
- o) la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38;
- p) cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 - opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- q) derivanti da:
 - proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- r) derivanti da:
 - detenzione o impiego di esplosivi;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- s) derivanti da:
 - interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- t) ad aeromobili;
- u) derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- v) da amianto;
- w) da campi elettromagnetici;
- x) punitivi di qualunque natura.

Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Art. 3.4 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purchè questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 4%.

La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984.

Condizioni di Assicurazione

Art. 3.5 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- d) da amianto;
- e) da campi elettromagnetici.

Norme comuni ad entrambe le garanzie

Art. 3.6 - Validità territoriale

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Art. 3.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3.8 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta alla Società, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 C.C. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennità, esclusa dal conteggio l'indennità dovuta dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennità calcolata secondo il proprio contratto, senza tenere conto dell'eventuale scoperto e/o franchigia che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato. Resta esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3.9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 3.10 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Condizioni di Assicurazione

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Art. 3.11 - Regolazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo di assicurazione secondo le variazioni intervenute nello stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio.

La differenza, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 15 giorni dalla comunicazione del conteggio da parte della Società.

b) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti; trascorso infruttuosamente tale periodo il premio eventualmente anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75 % dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 3.12 - Indicizzazione

Premesso che:

- con l'espressione "indice" si intende l'"indice" mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l'"indice" relativo al 3° mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio oppure il mese di decorrenza del contratto se la prima rata annuale non è ancora scaduta;

Condizioni di Assicurazione

si conviene che:

- a) nel corso dell'annualità assicurativa le somme assicurate, i limiti di indennizzo, ma non le franchigie, si intendono adeguati ogni mese in conformità al rapporto tra l'"indice" relativo al 3° mese precedente e l'ultimo "indice" di riferimento annuale;
- b) il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale in conformità al rapporto tra il relativo "indice di riferimento annuale" e quello immediatamente precedente;
- c) le Parti possono recedere dalla presente condizione mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale;
- d) nell'ipotesi di cui al punto c), la condizione cessa di avere vigore dalla data di scadenza del periodo assicurativo in corso e le somme assicurate, i limiti di indennizzo ed il premio non subiranno alcun ulteriore adeguamento automatico.

4

Condizioni speciali

(che integrano le Norme che regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

Art. 4.1 - Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.

Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 52 per sinistro.

Art. 4.2 - Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

Art. 4.3 - Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.

Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

Art. 4.4 - Gas di petrolio liquefatti (GPL)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

A parziale deroga dell'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla Responsabilità Civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore a 16 anni.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

Condizioni di Assicurazione

Art. 4.5 - Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 103 per ogni sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e da incendio.

Art. 4.6 - Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti.

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

Art. 4.7 - Negozi e depositi commerciali esclusi bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo di assicurazione.

Art. 4.8 - Insegne, striscioni e cartelli pubblicitari

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne, striscioni e cartelli.

Art. 4.9 - Amministrazioni comunali

L'assicurazione è prestata al Comune per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione dei danni derivanti da atti connessi con l'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del Comune derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e dalla proprietà di quelli con altra destinazione. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva 5.1, che si intende richiamata.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

L'assicurazione vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto, per la Responsabilità Civile personale dei consiglieri comunali, degli assessori, del sindaco, nonché delle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza dell'Ente assicurato, nell'espletamento del loro mandato, ferma l'esclusione dei danni derivanti da atti connessi con l'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.

Art. 4.10 - Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione dei danni a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Condizioni di Assicurazione

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo di assicurazione. Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

Art. 4.11 Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

Art. 4.12 - Istituti di trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - massaggiatori - callisti e pedicure

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

L'assicurazione comprende invece i danni cagionati in occasione dei servizi professionali prestati al domicilio dei clienti.

Art. 4.13 - Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono limitatamente per quanto direttamente riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo di assicurazione.

Salvo patto speciale, sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da gioco e sale da biliardo con più di due biliardi.

Art. 4.14 - Servizi pubblici di locomozione e trasporto

La garanzia è efficace a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempite le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti.

L'assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato/Contraente e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di Euro 52 per persona, i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi danaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le scivole l'assicurazione comprende, infine, i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati, limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'art. 3.3 lett. b) delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4.15 - Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

Art. 4.16 - Farmacie

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Condizioni di Assicurazione

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo di assicurazione.

Art. 4.17 - Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Art. 4.18 - Presidi sanitari privati - Istituti assistenziali

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi X.

L'assicurazione non comprende i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica.

Art. 4.19 - Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

Art. 4.20 - Stabilimenti balneari

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar. Salvo patto speciale, sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

Art. 4.21 - Cinematografi, teatri

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 516 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Condizioni di Assicurazione

Art. 4.22 - Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 4.23 - Riserve di caccia

L'assicurazione comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria.

In caso di coesistenza di altra valida assicurazione a favore del responsabile, per il medesimo rischio, la presente assicurazione vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni.

Art. 4.24 - Riserve di pesca

Salvo patto speciale, sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

Art. 4.25 - Velocipedi

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 52 per sinistro. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

Art. 4.26 - Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora l'assicurazione sia estesa all'uso di aeromobili sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture. In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 4.27 - Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera g) ed n) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- b) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La garanzia di cui alla lettera a) è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 258 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di Euro 51.646 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione; la garanzia di cui alla lettera b) è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 258 per ogni sinistro e fino a concorrenza del massimale per danni a cose, con il massimo indennizzo di Euro 51.646 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione.

5

Condizioni aggiuntive

(applicabili soltanto se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il relativo premio supplementare)

✓ Art. 5.1 - Proprietà di fabbricati descritti in polizza

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

Condizioni di Assicurazione

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione;
- da spargimento di acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgito di fogne;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 103 per ciascun sinistro.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 5.2 - Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

A parziale deroga dell'art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 5.3 - Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera f) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 155 per ogni mezzo danneggiato.

Art. 5.4 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera s) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.549, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo indennizzo di Euro 103.291 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 5.5 - Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovatisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è prestata con una franchigia assoluta di Euro 155 per ogni veicolo sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.

Art. 5.6 - Responsabilità Civile del Committente

L'Assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto sia consentito dalla legge.

E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 258 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Condizioni di Assicurazione

Art. 5.7 - Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

Art. 5.8 - Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

La presente garanzia copre anche la responsabilità personale dei dipendenti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi della legge n. 626/94.

Art. 5.9 - Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

La presente garanzia copre anche la responsabilità personale dei dipendenti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi della legge n. 626/94.

Art. 5.10 - Terzi i dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti, ecc.

A parziale deroga dell'art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:

- a) i titolari e i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, sempre che non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- b) i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
- c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con la ditta assicurata, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato con riferimento all'oggetto dell'assicurazione agisce nella qualità di:

Committente di una attività di riabilitazione psicosociale e servizi finalizzati alla riabilitazione di pazienti con disturbi di tipo psicotico.
E' compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato ove si svolge l'attività del valore di Euro 2.000.000,00.= in Via Francesca, 35 - Orzinuovi. ✓

CONDIZIONI PARTICOLARI

1)

✓ L'assicurazione si intende operante unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori affidati alla Cooperativa Sociale "La Nuvola".

2) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a STUDIO CASTIGLIONE SRL (in seguito Broker).

Su espressa richiesta del Contraente, tutti i rapporti inerenti la presente Polizza, compresa la gestione amministrativa dei sinistri, potranno essere svolti dal Broker medesimo per conto dell'Assicurato/Contraente. Agli effetti di quanto precede, ogni comunicazione fatta dal Broker a RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA', nel nome e per conto dell'Assicurato/Contraente, si intenderà come fatta dall'Assicurato/Contraente. Parimenti, ogni comunicazione resa alla RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' al Broker s'intenderà valida come se effettuata direttamente all'Assicurato/Contraente fermi i casi di risoluzione contrattuale e tutti gli atti di straordinaria gestione del contratto medesimo.

Ciò premesso, tutte le comunicazioni e, per espressa delega, il versamento dei Premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite del Broker che tratterà con la RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'. Saranno pertanto validi ed efficaci tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' fatta soltanto eccezione

- per l'incasso dei Premi di Polizza, la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti della RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA', il pagamento del premio da parte del Contraente al Broker ha efficacia liberatoria nei confronti della RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA', anche a termini dell'art. 1901 C.C., nel solo caso il Broker ottemperi a quanto previsto nella lettera di libera collaborazione circa la comunicazione dell'avvenuto incasso;


- per le comunicazioni che hanno lo scopo di introdurre nella Polizza varianti, modifiche di condizioni normative e/o di Premio. Queste ultime debbono risultare sottoscritte per accordo dal Contraente e dalla RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'. A tale scopo il Broker si obbliga a comunicare ogni variazione del rischio che dovesse eventualmente intervenire in vigenza del contratto al fine di ottenerne il benessere.

045351672

CONTEGGIO DEL PREMIO

Valore dell'appalto Euro 250.000,00 x 3,25./.. ✓

Premio minimo comunque acquisito Euro 818,00 imponibile



Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi²

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹. La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti³ sono utilizzati dalla RAS S.p.A., da Società del Gruppo RAS e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁴ strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a RAS S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina anticiclaggio.

Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo RAS o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a RAS S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁵.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a RAS S.p.A. - Servizio Clienti, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02/72165028, e-mail privacy@rasnet.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

Data: _____

1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

5 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della sottoscrizione del contratto ha ricevuto da RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. 17/3/95 n. 175.

Il Contraente **Arnaldo Da Brescia n. 2**

25034 **ORZINUOVI** (Brescia)

Cod. Fisc.: 95003270470

Part. IVA: 02494800986

Data: _____

045351672

Dichiarazioni del Contraente

Questo documento riporta gli estremi delle garanzie che vengono prestate in conformità alla normativa stampata sul modello contrattuale che, con la firma di accettazione del presente documento, il Contraente riceve contestualmente, confermando di ben conoscere ed approvare.

Riunione Adriatica di Sicurtà
GERENZA DI MILANO



FONDAZIONE SAGITTARIA DI ORZINUOVI
PER LA SALUTE MENTALE ONLUS
Via Arnaldo Da Brescia n. 2
25034 ORZINUOVI (Brescia)
Cod. Fisc.: 95003270170
Part. IVA: 02494800986

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme che regolano l'assicurazione stampate sul modello contrattuale.

- Art. 2.6 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro;
- Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione;
- Art. 3.11 - Diritto di recesso della Società in caso di mancata regolazione del premio.

FONDAZIONE SAGITTARIA DI ORZINUOVI
PER LA SALUTE MENTALE ONLUS
Via Arnaldo Da Brescia n. 2
25034 ORZINUOVI (Brescia)
Cod. Fisc.: 95003270170
Part. IVA: 02494800986

Generalità di Polizza

Cod. Agenzia	C. Sub.	Descrizione Agenzia	Acquisitore	Ramo - Cat.
0010389		GERENZA DI MILANO		014 510

Emessa in MILANO il 13/11/2006.
L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore del

L'Agente / Esattore

Operaz.	Polizza N.	Polizza N.	Polizza N.	Polizza N.
RN				

Rischio comune Polizza N.	Rischio comune Polizza N.

Cod. prodotto	Codice gruppo	Cod. Promoz.	Cod. convenz.
	0000		

NUMERO VERDE
800 686868



dal Lunedì al Venerdì:
dalle 8.30 alle 19.30
il Sabato:
dalle 8.30 alle 13.00

Pronto Ras è un servizio telefonico gratuito **offerto dalle Agenzie Ras.**

Nasce per fornire informazioni agli assicurati Ras e rappresenta un segno di qualità nelle relazioni con il cliente.

Le sue richieste troveranno un adeguato ascolto e Le verranno fornite le opportune indicazioni per soddisfarLa nel migliore dei modi!

Può richiedere anche informazioni su tutti i prodotti assicurativi o inoltrare un reclamo rivolgendosi a:

**numero verde 800 686868 - e-mail: info@rasnet.it
Fax: 02/7216.9145 02/7216.5028**

Il suo Agente Ras è come sempre a disposizione
per informazioni e preventivi.

Visiti su www.ras.it l'area clienti online



Troverà il dettaglio della sua situazione assicurativa, le novità di prodotto, l'aggiornamento di un eventuale sinistro, gli investimenti fatti con Ras.

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Corso Italia 23, 20122 Milano - Tel. 02 7216.1 - Telex 310513 RAS I
Fax 02 7216.5000 - Cap. sociale Euro 300.000.000,00 i.v. - C.F., P.IVA e Reg. Imprese MI n. 05032630963
S.E.A. Milano n. 1792003 - Autor. all'esercizio delle assicuraz. con Provv. ISVAP del 21/12/2005 n. 2398
Società con unico Socio Allianz SE

